

COMUNE DI PERUGIA

VADEMECUM PER I PUBBLICI ESERCIZI

10 regole per la gestione della sicurezza antincendio

1. Bar e ristoranti non sono attività soggette al D.P.R. 151/2011

I bar e i ristoranti non sono soggetti a SCIA antincendio (quindi non figurano nell'Allegato I del D.P.R.) a meno che non siano qualificabili come locali di pubblico spettacolo o siano inseriti in complessi disciplinati da specifiche regole tecniche (es. centri commerciali, discoteche, strutture ricettive) oppure nel caso in cui ospitino impianti per la produzione di calore di potenzialità superiore a 116 kW, 151/2011).

2. Quando si applicano le regole dei locali di pubblico spettacolo

L'attività di pubblico spettacolo e trattenimento (es. discoteche, sale da ballo) è soggetta al D.M. 19 agosto 1996 o alla RTV V.15 (D.M. 22 novembre 2022) ed è assoggettata al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011 qualora la capienza superi le 100 persone ovvero la superficie superi i 200 m².

La qualifica di "pubblico spettacolo" non dipende dalla denominazione del locale, ma dalla natura prevalente dell'attività: danza, spettacolo, intrattenimento organizzato, gestione dell'affollamento analoga a quella di un teatro o di una discoteca.

*NB: Per quanto concerne la determinazione dell'affollamento massimo consentito si riporta quanto disposto DM 03 settembre 2021 al punto 4.2.2 "L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a **0,7 persone/m²** per la superficie lorda del locale stesso (circa 2 persone ogni 3m.). Si può anche dichiarare un valore dell'affollamento minore, se il responsabile dell'attività si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività".*

3. Musica, karaoke e intrattenimento accessorio

Se i pubblici esercizi utilizzano strumenti musicali o apparecchi karaoke, non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 purché:

- non vi sia attività di ballo o spettacolo;
- non siano allestite sale dedicate alle esibizioni;
- la capienza non superi le 100 persone.

In questi casi l'attività resta qualificabile come bar/ristorante.

Se invece l'intrattenimento diventa prevalente o determina una trasformazione funzionale del locale (layout, impianti, capienza organizzata), l'esercizio deve essere ricondotto alla disciplina del pubblico spettacolo.

4. Valutazione del rischio incendio: non basta predisporre il DVR

Per i bar e ristoranti non esiste una regola tecnica orizzontale. La sicurezza antincendio si basa sulla valutazione del rischio incendio che il datore di lavoro deve effettuare secondo il **D.M. 3 settembre 2021**.

Tale valutazione:

- può essere condotta applicando il Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015, RTO) oppure, per attività a basso rischio, i criteri semplificati dell'Allegato I al D.M. 3/9/2021 (c.d. "Minicodice"). Il D.M. 3/9/2021 dà delle indicazioni sulla determinazione delle attività a basso rischio: a titolo di esempio, i locali con più di 100 persone o con più di 1000 m², anche se non soggetti a prevenzione incendi, non possono essere considerati a basso rischio.
- non è una mera sezione del DVR, anche se può confluirci, ma costituisce un adempimento autonomo finalizzato alla protezione di tutti gli occupanti.

5. Piano di emergenza: quando è obbligatorio?

Ai sensi del D.M. 2 settembre 2021, il piano di emergenza è obbligatorio nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori;
- luoghi aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre 50 persone (lavoratori inclusi);
- attività soggette al D.P.R. 151/2011 (ad esempio Aree di servizio, alberghi, palestre)

La circolare del ministero dell'Interno ha chiarito che il superamento della soglia di 50 persone prescinde dal numero di lavoratori: rileva il totale degli "occupanti" a qualsiasi titolo presenti.

6. Chi redige il piano di emergenza

Il piano di emergenza deve essere predisposto dal datore di lavoro, avvalendosi di professionisti abilitati (art. 5 D.M. 2/9/2021). Deve contenere misure organizzative e gestionali, procedure di esodo, schemi di comunicazione interna ed esterna, nonché specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali.

7. Piccoli esercizi: non esenzione totale

Anche nei locali con meno di 10 lavoratori e meno di 51 occupanti, pur non essendo obbligatorio redigere un piano di emergenza formale, resta fermo l'obbligo di adottare misure organizzative e gestionali per l'emergenza. Tali misure devono essere comunque descritte nel DVR redatto dal datore di lavoro o in apposita documentazione sostitutiva.

8. Addetti antincendio: nomina, formazione, aggiornamento

Il datore di lavoro deve in ogni caso designare gli addetti al servizio antincendio (art. 18, co. 1, lett. b, D.Lgs. 81/2008).

Essi devono:

- ricevere formazione specifica e, se previsto dalla valutazione dei rischi, conseguire l'attestato di idoneità tecnica (abrogazione differita, attualmente resta in capo al datore la scelta dei contenuti formativi adeguati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni);
- essere in numero sufficiente rispetto alla dimensione e al rischio dell'attività;
- partecipare ad esercitazioni periodiche (almeno annuali).

9. Informazione e formazione dei lavoratori

Tutti i lavoratori devono essere informati e formati sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione, sulle procedure di emergenza.

L'informazione può avvenire anche tramite cartellonistica e planimetrie collocate in punti strategici e accessibili (multilingua, simboli, formato inclusivo).

L'aggiornamento è obbligatorio in caso di mutamenti organizzativi o normativi.

10. Condizioni di sicurezza nel tempo

Il mantenimento delle condizioni di sicurezza non è statico. Il gestore deve:

- monitorare nel tempo l'efficacia delle misure adottate;
- aggiornare la valutazione dei rischi e, ove previsto, il piano di emergenza, ogni qualvolta si modifichino l'attività, l'organizzazione, gli affollamenti o i layout;
- assicurare la tracciabilità degli interventi di controllo e manutenzione.